

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Conclusa a Washington il 3 marzo 1973

Approvata dall'Assemblea federale l'11 giugno 1974²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 15 maggio 2009)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d'emergenza a questo riguardo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

- a) «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
- b) «Esemplare»:
 - i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
 - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;

RU **1975** 1136; FF **1973** II 917

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **1975** 1134

- iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Art. II Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.
2. L'Allegato II comprende:
 - a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
 - b) alcune specie necessariamente oggetto d'una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II in applicazione del capoverso a).
3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
 - b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
 - d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione³ per tale esemplare.
3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
 - b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che l'esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
 - b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;

³ RU 1985 1310

- c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5. L'introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II

1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all'anno.

Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una

importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

Art. VI Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al transbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

- a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
- b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II,
 - i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
 - ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
 - iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all'Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che:

- a) l'esportatore o l'importatore dichiara le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione,
- b) questi esemplari rientrano in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
- c) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

Art. VIII Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
- b) la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravveniente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di confisca d'un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

- a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
- b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
- c) l'organo di gestione può chiedere l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.

6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

- a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
- b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull'applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

- a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
- b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

- a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autenticare le proprie licenze e i propri certificati.

Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Art. XI Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:

- a)⁴ prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
- b) esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all'Articolo XV;
- c) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
- d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
- e) all'occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

- a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Art. XII Segreteria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d'organi-

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall'AF l'11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

smi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
- b) adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d'identificazione di detti esemplari;
- d) studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione;
- e) attirare l'attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
- f) pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
- g) stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
- h) fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica;
- i) adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

Art. XIII Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.

Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

- a) misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
- b) misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un'unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipa della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche

presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
- b) Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
- c) Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
- b) Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuta il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c) Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
- d) Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento

riguardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.

- e) La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
- f) Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d'emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
- g) Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d'emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h) La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
- i) A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
- j) Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
- k) La Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio.
- l) La proposta d'emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell'Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

Art. XVII Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d'approvazione dell'emendamento.

Art. XVIII Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Art. XIX Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Art. XXI Adesione

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Art. XXII Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Art. XXIII Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.

2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:

- a) ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
- b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.

3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o

dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

Art. XXIV Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

Art. XXV Depositario

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.
2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.
3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.

(Seguono le firme)

*Allegati I, II e III⁶**Spiegazioni*

1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
 - a. con il nome della specie; oppure
 - b. con l'insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o di una parte designata del detto grado.
2. L'abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.
3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
 - a. «ssp.» serve per designare una sottospecie;
 - b. «var(s).» serve per designare una (o più) varietà.
5. L'abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.
6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo I paragrafo b) capoverso (iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore di cui all'Allegato II serve a designare, come indicato qui di seguito, le parti o i prodotti di detta specie o di detto grado tassonomico superiore rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione:
 - #1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese);
 - b) le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente; e
 - d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere *Vanilla* riprodotte artificialmente;
 - #2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi e i pollini, nonché
 - b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;
 - #3 designa le radici intere o tranciate e le parti di radici;
 - #4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi, esclusi i semi di cactus provenienti dal Messico, e i pollini;
 - b) le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;

⁶ Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 1° lug. 2008 (RU 2009 2655).

- d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante acclimatate o riprodotte artificialmente; e
- e) gli elementi separati di fusti (pale), nonché parti e prodotti derivati dal genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimatati o riprodotti artificialmente;

- #5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;
- #6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;
- #7 designa i tronchi, il legname segato, i trucioli, le polveri e gli estratti;
- #8 designa tutte le parti sotterranee (radici e rizomi) intere, parziali e polverizzate;
- #9 designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n. BW/NA/ZA xxxxxx» [prodotto con materiale derivato da *Hoodia* spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate, in collaborazione con le autorità d'esecuzione CITES di Botswana/Namibia/Sudafrica in base all'accordo n. BW/NA/ZA xxxxxx];
- #10 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;
- #11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti.

7. Le specie e i gradi tassonomici superiori di FLORA di cui all'Allegato I non sono provvisti di alcuna annotazione indicante che i relativi ibridi sottostanno alle disposizioni dell'Articolo III della Convenzione. Gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati possono pertanto essere commercializzati con un documento certificante la riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), nonché i fiori recisi, le colture di piantine o di tessuti *in vitro* di questi ibridi, in mezzi solidi o liquidi e trasportati in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

8. Riserve poste dalla Svizzera:

- || significa che, per la Svizzera, il grado tassonomico in questione rientra nel campo d'applicazione dell'Allegato II;
- ||| significa che, per la Svizzera, il grado tassonomico in questione non rientra nel campo d'applicazione della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Fauna
Chordata
Mammalia
Artiodactyla
Antilocapridae)
Antilocapra americana
(soltanto le popolazioni del Messico)

Bovidae
Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilope cervicapra (Nepal)

Bison bison athabascae

*Bos gaurus*⁷

7 Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos frontalis*, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Bos mutus</i> ⁸		
<i>Bos sauveli</i>		<i>Bubalus arnee</i> ⁹ (Nepal)
<i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Bubalus mindorensis</i>		
<i>Bubalus quarlesi</i>		
	<i>Budorcas taxicolor</i>	
<i>Capra falconeri</i>		
<i>Capricornis milneedwardsii</i>		
<i>Capricornis rubidus</i>		

8

Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos grunniens*, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

9

Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bubalus bubalis*, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Capricornis sumatraensis</i>		
<i>Capricornis thar</i>		
<i>Cephalophus brookei</i>		
<i>Cephalophus dorsalis</i>		
<i>Cephalophus jentinki</i>		
<i>Cephalophus ogilbyi</i>		
<i>Cephalophus silvicultor</i>		
<i>Cephalophus zebra</i>		
<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>		
<i>Gazella cuvieri</i>		
<i>Gazella dorcas</i> (Algeria, Tunisia)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Gazella leptoceros</i>		
<i>Hippotragus niger variiani</i>		
	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus goral</i>		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
<i>Nanger dama</i>		
<i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryx leucoryx</i>		
	<i>Ovis ammon</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ovis ammon hodgsonii</i>		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>		
	<i>Ovis canadensis</i> (soltanto la popolazione del Messico)	
<i>Ovis orientalis ophion</i>		
<i>Ovis vignei vignei</i>	<i>Ovis vignei</i>	
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		<i>Philantomba monticola</i>
<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>		
		<i>Saiga borealis</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Saiga tatarica</i>	
		<i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal)
Camelidae		
<i>Vicugna vicugna</i> (escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [la popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione])	<i>Lama glama guanicoe</i>	
	<i>Vicugna vicugna</i> (soltanto le popolazioni di Argentina ¹⁰ [le popolazioni delle province di Jujuy e Cata-	

10 *Popolazione dell'Argentina (nell'All. II)*:
Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale della lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, dei tessuti e dei prodotti che ne derivano e di altri oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*», nonché, sul bordo, la dicitura «VICUNA – ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA – ARGENTINA – ARTESANÍA».
Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	marca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia ¹¹ [l'intera popolazione]; Cile ¹² [popolazione della Primera Región]; Perù ¹³ [l'intera popolazione])	Vicuña

Cervidae

Axis calamianensis

- 11 *Popolazione della Bolivia (nell'All. II):*
Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, nonché degli articoli che ne derivano, inclusi gli oggetti artigianali di lusso e gli articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*», nonché al bordo la dicitura «VICUNA – BOLIVIA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA – BOLIVIA – ARTESANÍA».
- 12 *Tutti gli altri esemplari devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.*
Popolazione del Cile (nell'All. II)
Popolazione della «*Primera Región*», esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale della lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, nonché di tessuti e oggetti che ne derivano, compresi gli oggetti artigianali di lusso e gli articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*», e, sul bordo, la dicitura «VICUNA – CHILE – ARTESANÍA». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA – CHILE – ARTESANÍA».
- 13 *Tutti gli altri esemplari devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.*
Popolazione del Perù (nell'All. II):
Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale della lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive e della scorta di lana pari a 3249 kg esistente in Perù al momento della nona Conferenza delle parti (nov. 1994), nonché di tessuti e oggetti tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*», e, sul bordo, la dicitura «VICUNA – PERÚ». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA – PERU – ARTESANÍA».
- Tutti gli altri esemplari devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Axis kuhlii</i>		
<i>Axis porcinus annamiticus</i>		
<i>Blastocerus dichotomus</i>		
	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Algeria, Tunisia)
<i>Cervus elaphus hanglu</i>		
<i>Dama dama mesopotamica</i>		
<i>Hippocamelus</i> spp.		<i>Mazama temama cerasina</i> (Guatemala)
<i>Muntiacus crinifrons</i>		
<i>Muntiacus vuquangensis</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Odocoileus virginianus mayensis
(Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus

Pudu mephistophiles

Pudu puda

Rucervus divaucelii

Rucervus eldii

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis

Hippopotamus amphibius

Moschidae

Moschus spp.
(soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Moschus spp.
(escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

Suidae

Babyroura babyrussa

Babyroura bolabatuensis

Babyroura celebensis

Babyroura togeanensis

Sus salvanitus

Tayassuidae

Tayassuidae spp.¹⁴

| *Catagonus wagneri*

14 Escluse le popolazioni di *Pecari tajacu* di Messico e Stati Uniti.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Carnivora		
Ailuridae		
<i>Ailurus fulgens</i>		
Canidae		
<i>Canis lupus</i> (soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan) Lupo		<i>Canis aureus</i> (India)
	<i>Canis lupus</i> (escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan) <i>Cerdocyon thous</i>	
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	
	<i>Cuon alpinus</i>	
	<i>Lycalopex culpaeus</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Lycalopex fulvipes</i>	
	<i>Lycalopex griseus</i>	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i>	
<i>Speothos venaticus</i>		<i>Vulpes bengalensis</i> (India)
	<i>Vulpes cana</i>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (India)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (India)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (India)
	<i>Vulpes zerda</i>	
Eupleridae	<i>Cryptoprocta ferox</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Eupleres goudotii

Fossa fossana

Felidae spp.¹⁵

*Acinonyx jubatus*¹⁶

Caracal caracal
(soltanto la popolazione dell'Asia)

Catopuma temminckii

Felis nigripes

Leopardus geoffroyi

15

Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

16

Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:
– Botswana 5
– Namibia 150
– Zimbabwe 50
Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell'art. III della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Leopardus jacobinus</i>		
<i>Leopardus pardalis</i>		
<i>Leopardus tigrinus</i>		
<i>Leopardus wiedii</i>		
<i>Lynx pardinus</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		
<i>Panthera tigris</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia)		
<i>Prionailurus planiceps</i>		
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (soltanto le popolazioni dell'India)		
<i>Puma concolor coryi</i>		
<i>Puma concolor costaricensis</i>		
<i>Puma concolor cougar</i>		
<i>Puma yagouaroundi</i> (soltanto le popolazioni dell'America centrale e settentrionale)		
<i>Uncia uncia</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Herpestidae		<i>Herpestes edwardsi</i> (India)
		<i>Herpestes fuscus</i> (India)
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (India)
		<i>Herpestes smithii</i> (India)
		<i>Herpestes urva</i> (India)
		<i>Herpestes vitticollis</i> (India)
Hyaenidae		<i>Proteles cristata</i> (Botswana)
Mephitidae		
	<i>Conepatus humboldtii</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Mustelidae
Lutrinae

Lutrinae spp.

Aonyx capensis microdon
(soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria)

Enhydra lutris nereis

Lontra felina

Lontra longicaudis

Lontra provocax

Lutra lutra

Lutra nippon

Pteronura brasiliensis

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Mustelinae		
		<i>Eira barbara</i> (Honduras)
		<i>Galictis vittata</i> (Costa Rica)
		<i>Martes flavigula</i> (India)
		<i>Martes foina intermedia</i> (India)
		<i>Martes gwatkinsii</i> (India)
		<i>Mellivora capensis</i> (Botswana)
		<i>Mustela altaica</i> (India)
		<i>Mustela erminea ferghanae</i> (India)
		<i>Mustela kathiah</i> (India)
		<i>Mustela sibirica</i> (India)
		<i>Mustela nigripes</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
Otariidae	<i>Arctocephalus</i> spp.	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		
Phocidae	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus</i> spp.		
Procyonidae		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (Uruguay)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Ursidae Bären	<i>Ursidae</i> spp.	<i>Potos flavus</i> (Honduras)
<i>Ailuropoda melanoleuca</i>		
<i>Helarctos malayanus</i>		
<i>Melursus ursinus</i>		
<i>Tremarctos ornatus</i>		
<i>Ursus arctos</i> (soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia)		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>		
<i>Ursus thibetanus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Viverridae

- Arctictis binturong* (India)
- Civettictis civetta* (Botswana)
- Cynogale bennettii*
- Hemigalus derbyanus*
- Paguma larvata* (India)
- Paradoxurus hermaphroditus* (India)
- Paradoxurus jerdoni* (India)
- Prionodon linsang*
- Viverra civettina* (India)
- Viverra zibetha* (India)

Prionodon pardicolor

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Viverricula indica (India)

Cetacea

CETACEA spp.¹⁷

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena spp.

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata
(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera borealis

17 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Tursiops truncatus* del Mar Nero prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Balaenoptera edeni</i>		
<i>Balaenoptera musculus</i>		
<i>Balaenoptera physalus</i>		
<i>Megaptera novaeangliae</i>		
Delphinidae		
<i>Orcaella brevirostris</i>		
<i>Sotalia</i> spp.		
<i>Sousa</i> spp.		
Eschrichtiidae Grauwale		
<i>Eschrichtius robustus</i>		
Iniidae		
<i>Lipotes vexillifer</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Neobalaenidae		
<i>Caperea marginata</i>		
Phocoenidae		
<i>Neophocaena phocaenoides</i>		
<i>Phocoena sinus</i>		
Physeteridae		
<i>Physeter catodon</i>		
Platanistidae		
<i>Platanista</i> spp.		
Ziphiidae		
<i>Berardius</i> spp.		
<i>Hyperoodon</i> spp.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Chiroptera		
Phyllostomidae		
<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Uruguay)		
Pteropodidae		
<i>Acerodon</i> spp.		
<i>Acerodon jubatus</i>		
<i>Pteropus</i> spp.		
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus molossinus</i>		
<i>Pteropus pelewensis</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
Cingulata		
Dasypodidae		
		<i>Cabassous centralis</i> (Costa Rica)
		<i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay)
	<i>Chaetophractus nationi</i> ¹⁸	

¹⁸ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati appartenenti all'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Priodontes maximus</i>		
Dasyromorphia		
Dasyuridae		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
Thylaciniidae		
<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e.		
Diprotodontia		
Macropodidae Känguruhs		
<i>Dendrolagus inustus</i>		
<i>Dendrolagus ursinus</i>		
<i>Lagorhastes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Onychogalea fraenata</i>		
<i>Onychogalea lunata</i>		
Phalangeridae		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae		
<i>Bettongia</i> spp.		
<i>Caloprymnus campestris</i> p.e.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Vombatidae Plumpbeutler		
<i>Lasiorhinus krefftii</i>		
Lagomorpha		
Leporidae		
<i>Caprolagus hispidus</i>		
<i>Romerolagus diazi</i>		
Monotremata		
Tachyglossidae		
<i>Zaglossus</i> spp.		
Peramelemorphia		
Chaeropodidae		
<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e.		
Peramelidae		
<i>Perameles bougainville</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Thylacomyidae

Macrotis lagotis

Macrotis leucura

Perissodactyla

Equidae

*Equus africanus*¹⁹

Equus grevyi

Equus hemionus

Equus hemionus hemionus

Equus hemionus khur

Equus kiang

¹⁹ Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Equus asinus*, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Equus przewalskii</i>		
<i>Equus zebra zebra</i>		
<i>Equus zebra hartmannae</i>		
Rhinocerotidae		
<i>Rhinocerotidae</i> spp.		
<i>Ceratotherium simum simum</i> ²⁰ (soltanto le popolazioni di Sudafrica e Swaziland)		
Tapiridae		
<i>Tapiridae</i> spp.		
<i>Tapirus terrestris</i>		

20

Concerne soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Pholidota		
Manidae	<i>Manis</i> spp. ²¹	
Pilosa		
Bradypodidae	<i>Bradypus variegates</i>	
Megalonychidae		<i>Choloepus hoffmanni</i> (Costa Rica)
Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	<i>Tamandua mexicana</i> (Guatemala)

²¹ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* e *Manis pentadactyla* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Primates

PRIMATES spp.

- Atelidae
- Alouatta coibensis*
- Alouatta palliata*
- Alouatta pigra*
- Ateles geoffroyi frontatus*
- Ateles geoffroyi panamensis*
- Brachyteles arachnoides*
- Brachyteles hypoxanthus*
- Oreonax flavicauda*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cebidae		
<i>Callimico goeldii</i>		
<i>Callithrix aurita</i>		
<i>Callithrix flaviceps</i>		
<i>Leontopithecus</i> spp.		
<i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus Geoffroyi</i>		
<i>Saguinus leucopus</i>		
<i>Saguinus martinsi</i>		
<i>Saguinus oedipus</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cercopithecidae		
<i>Cercocebus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Cercopithecus roloway</i>		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
<i>Ptilocolobus rufomitatus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		
<i>Pygathrix spp.</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Trachypithecus shortridgei

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp.

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

Hominidae

Gorilla beringei

Gorilla gorilla

Pan spp.

Pongo abelii

Pongo pygmaeus

Hylobatidae

Hylobatidae spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Indriidae <i>Indriidae</i> spp.		
Lemuridae <i>Lemuridae</i> spp.		
Lepilemuridae <i>Lepilemuridae</i> spp.		
Lorisidae <i>Nycticebus</i> spp.		
Pitheciidae <i>Cacajao</i> spp.		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
Proboscidea Elephantidae <i>Elephas maximus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Loxodonta africana</i> (escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)	<i>Loxodonta africana</i> (soltanto le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)²²	22 Esclusivamente al fine di permettere il commercio di: a) trofei di caccia, a scopo non commerciale; b) animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili secondo la «Resolution Conf. 11.20» per Zimbabwe e Botswana, e per progetti di conservazione della specie <i>in situ</i> per Namibia e Sudafrica; c) pelli; d) pelami; e) oggetti in pelle a scopo commerciale e non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia, e oggetti intagliati in avorio, a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) i) soltanto le scorte registrate di proprietà del governo (eccetto l'avorio confiscato e quello di origine sconosciuta); ii) soltanto a partner commerciali che, in base alle verifiche del Segretariato e in accordo con il comitato permanente, dispongano di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno tali da garantire che l'avorio importato non sarà riesportato e che saranno osservate le disposizioni della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP 14) in materia di lavorazione e commercio interni; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo, esportato in base alla vendita limitata di scorte registrate di proprietà del governo, approvata dalla 14^a Conferenza degli Stati parte, vale a dire 20 000 kg per il Botswana, 10 000 kg per la Namibia e 30 000 kg per il Sudafrica; v) oltre alle quantità stabilite alla 12^a Conferenza degli Stati parte per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, l'avorio di proprietà del governo, registrato entro il 31 gen. 2007 e controllato dal Segretariato, può essere commercializzato e spedito insieme all'avorio di cui alla lettera g) iv), in una sola volta per destinazione, sotto la stretta supervisione del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono destinati esclusivamente alla salvaguardia degli elefanti e a programmi di sviluppo della popolazione in zone adiacenti all'areale degli elefanti;

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Rodentia		
Chinchillidae		
<i>Chinchilla</i> spp. ²³		
Cuniculidae		
		<i>Cuniculus paca</i> (Honduras)
Dasyproctidae		
		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras)
Erethizontidae		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras)
vii) le quantità supplementari di cui alla lettera g v. possono essere commercializzate soltanto dopo che il Comitato permanente ha appurato che le suddette condizioni sono soddisfatte; e h) dopo la 14^a Conferenza degli Stati parte, non può essere introdotta nessun'altra proposta di autorizzazione per il commercio d'avorio appartenente alle specie di cui all'All. II per nove anni a partire dalla data della vendita unica realizzata secondo le disposizioni delle lettere g i), g ii), g iii), g vi) e g vii). Tali proposte saranno trattate secondo le decisioni 14.77 e 14.88. Su proposta del Segretariato, il Comitato permanente può decidere di far cessare parzialmente o interamente il commercio qualora i Paesi importatori o esportatori non rispettassero le disposizioni pertinenti o qualora il commercio avesse effetti pregiudizievoli per le popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza ²³ Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Muridae		
<i>Leporillus conditor</i>		
<i>Pseudomys fieldi praeconis</i>		
<i>Xeromys myoides</i>		
<i>Zyzomys pedunculatus</i>		
Sciuridae		
<i>Cynomys mexicanus</i>		
<i>Marmota caudata</i> (India)		
<i>Marmota himalayana</i> (India)		
<i>Ratufa</i> spp.		
<i>Sciurus deppei</i> (Costa Rica)		
<i>Sphiggurus spinosus</i> (Uruguay)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Scandentia		
Tupaïidae		
	<i>Tupaïidae</i> spp.	
Sirenia		
Dugongidae		
<i>Dugong dugon</i>		
Trichechidae		
<i>Trichechus inunguis</i>		
<i>Trichechus manatus</i>		<i>Trichechus senegalensis</i>
Aves		
Anseriformes		
Anatidae		
<i>Anas aucklandica</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Anas chlorotis</i>	<i>Anas bernieri</i>	
<i>Anas laysanensis</i>	<i>Anas formosa</i>	
<i>Anas nesiotis</i>		
<i>Anas oustaleti</i>		
<i>Branta canadensis leucopareia</i>		
<i>Branta sandvicensis</i>	<i>Branta ruficollis</i>	
<i>Cairina scutulata</i>		<i>Cairina moschata</i> (Honduras)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	<i>Cygnus melanocoryphus</i>	
	<i>Dendrocygna arborea</i>	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras)
		<i>Dendrocygna bicolor</i> (Honduras)
	<i>Oxyura leucocephala</i>	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e.		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
Apodiformes		
Trochilidae	Trochilidae spp.	
<i>Glaucis dohrnii</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Laridae

Larus relictus

Scolopacidae

Numenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

Ciconiiformes

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Ciconia nigra</i>	
<i>Jabiru mycteria</i>		
<i>Mycteria cinerea</i>		
Phoenicopteridae		
	<i>Phoenicopteridae</i> spp.	
Threskiornithidae		
	<i>Eudocimus ruber</i>	
	<i>Geronticus calvus</i>	
<i>Geronticus eremita</i>		
<i>Nipponia nippon</i>		
	<i>Platalea leucorodia</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Columbiformes

Columbidae

Caloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

Nesoenas mayeri (Maurizio)

Coraciiformes

Bucerotidae

Aceros spp.

Aceros nipalensis

Anorrhinus spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Anthracoseros</i> spp.	
	<i>Berenicornis</i> spp.	
	<i>Buceros</i> spp.	
<i>Buceros bicornis</i>		
	<i>Penelopides</i> spp.	
<i>Rhinoplax vigil</i>		
	<i>Rhyticeros</i> spp.	
<i>Rhyticeros subruficollis</i>		
Cuculiformes		
Musophagidae		
	<i>Tauraco</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Falconiformes		
Accipitridae		
<i>Aquila adalberti</i>	<i>FALCONIFORMES</i> spp. (tutte le specie, esclusi gli avvoltoi del nuovo mondo)	
<i>Aquila heliaca</i>		
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
<i>Harpia harpyja</i>		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Cathartidae		
<i>Gymnogyps californianus</i>		<i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Vultur gryphus</i>		
Falconidae		
<i>Falco araeus</i>		
<i>Falco jugger</i>		
<i>Falco newtoni</i> (soltanto le popolazioni delle Seychelles)		
<i>Falco pelegriinoides</i>		
<i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco punctatus</i>		
<i>Falco rusticolus</i>		
Galliformes		
Cracidae		
<i>Crax alberti</i> (Colombia)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Crax blumenbachii</i>		
		<i>Crax daubentoni</i> (Colombia)
		<i>Crax globulosa</i> (Colombia)
		<i>Crax rubra</i> (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras)
<i>Mitu mitu</i>		
<i>Oreophasis derbianus</i>		
		<i>Ortalis vetula</i> (Guatemala, Honduras)
		<i>Pauxi pauxi</i> (Colombia)
<i>Penelope albipennis</i>		
		<i>Penelope purpurascens</i> (Honduras)
		<i>Penelopina nigra</i> (Guatemala)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pipile jacutinga</i>		
<i>Pipile pipile</i>		
Megapodiidae		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Phasianidae		
	<i>Argusianus argus</i>	<i>Arborophila campbelli</i> (Malaysia)
		<i>Arborophila charltonii</i> (Malaysia)
<i>Catreus wallichii</i>		<i>Calopodix oculeus</i> (Malaysia)
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossopilon crossopilon</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Crossophilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (Malaysia)
		<i>Lophura ignita</i> (Malaysia)
<i>Lophura imperialis</i>		
<i>Lophura swinhoii</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Melanoperdix niger</i> (Malaysia)
		<i>Meleagris ocellata</i> (Guatemala)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	
	<i>Polyplectron germaini</i>	
		<i>Polyplectron inopinatum</i> (Malaysia)
<i>Polyplectron napoleonis</i>	<i>Polyplectron malacense</i>	
	<i>Polyplectron schleiermachi</i>	
<i>Rheinardia ocellata</i>		<i>Rhizothera dulitensis</i> (Malaysia)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Rhizothera longirostris</i> (Malaysia)
		<i>Rollulus rouloul</i> (Malaysia)
<i>Syrnaticus ellioti</i>		
<i>Syrnaticus humiae</i>		
<i>Syrnaticus mikado</i>		
<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		<i>Tragopan satyra</i> (Nepal)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Tympanuchus cupido attwateri

Gruiformes

Gruidae

Gruidae spp.

Grus americana

Grus canadensis nesiotis

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Otididae

Otididae spp.

Ardeotis nigriceps

Chlamydotis macqueenii

Chlamydotis undulata

Houbaropsis bengalensis

Rallidae

Gallirallus sylvestris

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

Passeriformes

Atrichornithidae

Arrichornis clamosus

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cotingidae		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Colombia)
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Colombia)
<i>Cotinga maculata</i>		
	<i>Rupicola</i> spp.	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Emberizidae		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	
	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Estrilididae		
	<i>Amandava formosa</i>	
	<i>Lonchura oryzivora</i>	
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
Fringillidae		
<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
Hirundinidae		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Icteridae		
<i>Xanthopsar flavus</i>		
Meliphagidae		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Muscicapidae		
	<i>Cyornis ruckii</i>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Maurizio)
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e.		
<i>Dasyornis longirostris</i>		
	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla oneiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Maurizio)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Paradisacidae		
	<i>Paradisaeidae</i> spp.	
Pittidae		
<i>Pitta gurneyi</i>	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympha</i>	
Pycnonotidae		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Sturnidae		
<i>Leucopsar rothschildi</i>	<i>Gracula religiosa</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Zosteropidae		
<i>Zosterops albogularis</i>		
Pelecaniformes		
Fregatidae		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Pelecanidae		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Sulidae		
<i>Papasula abbotti</i>		
Piciformes		
Capitonidae		
<i>Semnomis ramphastinus</i> (Colombia)		
Picidae		
<i>Campephilus imperialis</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Ramphastidae		
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (Argentina)
	<i>Pteroglossus</i> <i>aracari</i>	<i>Pteroglossus</i> <i>castanotis</i> (Argentina)
	<i>Pteroglossus</i> <i>viridis</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>sulfuratus</i>	<i>Ramphastos</i> <i>dicolorus</i> (Argentina)
	<i>Ramphastos</i> <i>toco</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>tucanus</i>	
	<i>Ramphastos</i> <i>vitellinus</i>	
		<i>Selenidera</i> <i>maculirostris</i> (Argentina)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Podicipediformes		
Podicipedidae		
<i>Podilymbus gigas</i>		
Procellariiformes		
Diomedidae		
<i>Phoebastria albatrus</i>		
Psittaciformes		
		<i>PSITTACIFORMES</i> spp. (escluse le specie <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i>)
Cacatuidae		<i>Cacatua galerita</i>
<i>Cacatua goffini</i>		
<i>Cacatua haematuropygia</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Cacatua moluccensis</i>		
<i>Cacatua sulphurea</i>	<i>Eolophus roseicapillus</i>	
<i>Probosciger aterrimus</i>		
Loriidae		
<i>Eos histrio</i>		
<i>Vini ultramarina</i>		
Psittacidae	<i>Agapornis</i> spp.	
<i>Amazona arausiaca</i>	<i>Amazona aestiva</i>	
<i>Amazona auropalliata</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Amazona barbadensis</i>		
<i>Amazona brasiliensis</i>		
<i>Amazona finschi</i>		
<i>Amazona guildingii</i>		
<i>Amazona imperialis</i>		
<i>Amazona leucocephala</i>		
	<i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i>	
	<i>Amazona ochrocephala panamensis</i>	
<i>Amazona oratrix</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Amazona tucumana</i>		
<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambiguus</i>		
<i>Ara glaucogularis</i>		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	Aratinga spp. Cyanoliseus patagonus	
Cyanopsitta spixii		
Cyanoramphus cookii		
Cyanoramphus forbesi		
Cyanoramphus novaezelandiae		
Cyanoramphus saisseti		
Cyclopsitta diphthalma coxeni		
Eumyphicus cornutus		
Geopsittacus occidentalis p. e.		
Guarouba guarouba		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	Myiopsitta monachus Nandayus nenday	
Neophema chrysogaster		
Ognorhynchus icterotis		
Pezoporus wallicus		
Pionopsitta pileata		
	Platycercus eximius Poicephalus senegalus	
Primolius couloni		
Primolius maracana		
Psephotus chrysopterygius		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e.		
	<i>Psittacula cyanocephala</i>	
<i>Psittacula echo</i>		
	<i>Pyrrhura</i> spp.	
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
<i>Sirigops habroptilus</i>		
Rheiformes		
Rheidae		
<i>Pterocnemia pennata</i> (esclusa la popolazione dell'Argentina)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Pterocnemia pennata pennata
(soltanto la popolazione dell'Argentina)

Rhea americana

Sphenisciformes
Spheniscidae

Spheniscus demersus

Spheniscus humboldti

Strigiformes

STRIGIFORMES spp.

Strigidae
Heteroglaux blewitii

Mimizuku gurneyi

Ninox natalis

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>		
Tytonidae		
<i>Tyto soumagnei</i>		
Struthioniformes		
Struthionidae		
<i>Struthio camelus</i> (soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan)		
Tinamiformes		
Tinamidae		
<i>Tinamus solitarius</i>		
Trogoniformes		
Trogonidae		
<i>Pharomachrus mocinno</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Reptilia

Crocodylia

CROCODYLIA spp.

Alligatoridae

Alligator sinensis

Caiman crocodilus apaporiensis

Caiman latirostris

(esclusa la popolazione dell’Argentina)

Melanosuchus niger²⁴

(esclusa la popolazione di Ecuador e Brasile)

Crocodylidae

Crocodylus acutus

(esclusa la popolazione di Cuba)

24 È stata fissata una quota pari a zero per la popolazione dell’Ecuador nell’All. II, fino all’approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e dell’IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Crocodylus cataphractus</i>		
<i>Crocodylus intermedius</i>		
<i>Crocodylus mindorensis</i>		
<i>Crocodylus moreletii</i>		
<i>Crocodylus niloticus</i> (escluse le popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Oltre agli esemplari di allevamento, viene autorizzata una quota di esportazione annuale massima di 1600 esemplari prelevati dall'ambiente selvatico (compresi i trofei di caccia))		
<i>Crocodylus palustris</i>		
<i>Crocodylus porosus</i> (escluse le popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Crocodylus rhombifer</i>		
<i>Crocodylus siamensis</i>		
<i>Osteolaemus tetraspis</i>		
<i>Tomistoma schlegelii</i>		
Gavialidae		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
Rhynchocephalia		
Sphenodontidae		
<i>Sphenodon</i> spp.		
Sauria		
Agamidae		
		<i>Uromastix</i> spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Chamaeleonidae	<i>Bradypodion</i> spp.	
	<i>Brookesia</i> spp.	
	<i>Brookesia perarmata</i>	
	<i>Calumma</i> spp.	
	<i>Chamaeleo</i> spp.	
Cordylidae	<i>Furcifer</i> spp.	
	<i>Cordylus</i> spp.	
	<i>Cyrtodactylus serpensisinsula</i>	
Gekkonidae		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Nuova Zelanda)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Nautilus</i> spp. (Nuova Zelanda)
	<i>Phelsuma</i> spp.	
	<i>Uroplatus</i> spp.	
Helodermatidae	<i>Heloderma</i> spp.	
<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i>		
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus</i> spp.		
	<i>Conolophus</i> spp.	
<i>Cyclura</i> spp.		
	<i>Iguana</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Lacertidae		
<i>Gallotia simonyi</i>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
Scincidae	<i>Corucia zebrata</i>	
	<i>Crocodilurus amazonicus</i>	
Teiidae	<i>Dracaena</i> spp.	
	<i>Tupinambis</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Varanidae	<i>Varanus</i> spp.	
<i>Varanus bengalensis</i>		
<i>Varanus flavescens</i>		
<i>Varanus griseus</i>		
<i>Varanus komodoensis</i>		
<i>Varanus nebulosus</i>		
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i>	
Serpentes		
Boidae	<i>Boidae</i> spp.	
<i>Acrantophis</i> spp.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Boa constrictor occidentalis</i>		
<i>Epicrates inornatus</i>		
<i>Epicrates monensis</i>		
<i>Epicrates subflavus</i>		
<i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae	<i>Bolyeriidae</i> spp.	
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Colubridae		<i>Atretium schistosum</i> (India) <i>Cerberus rhynchops</i> (India)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Clelia clelia</i>	
	<i>Cyclagras gigas</i>	
	<i>Elachistodon westermanni</i>	
	<i>Ptyas mucosus</i>	<i>Xenochrophis piscator</i> (India)
Elapidae	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	<i>Micrurus diastema</i> (Honduras)
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras)
	<i>Naja atra</i>	
	<i>Naja kaouthia</i>	
	<i>Naja mandalayensis</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Naja naja</i>	
	<i>Naja oxiana</i>	
	<i>Naja philippinensis</i>	
	<i>Naja sagittifera</i>	
	<i>Naja samarensis</i>	
	<i>Naja siamensis</i>	
	<i>Naja sputatrix</i>	
	<i>Naja sumatrana</i>	
	<i>Ophiophagus hannah</i>	
Loxocemidae		
	<i>Loxocemidae</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Pythonidae		
<i>Pythonidae</i> spp.		
<i>Python molurus molurus</i>		
Tropidophiidae		
<i>Tropidophiidae</i> spp.		
Viperidae		
<i>Crotalus durissus</i> (Honduras)		
<i>Daboia russelii</i> (India)		
<i>Vipera ursinii</i> (soltanto le popolazioni dell'Europa, esclusa l'area dell'ex Unione Sovietica)		
<i>Vipera wagneri</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Testudines		
Carettochelyidae		
	<i>Carettochelys insculpta</i>	
Chelidae		
	<i>Chelodina mccordi</i>	
<i>Pseudemysdura umbrina</i>		
Cheloniidae		
<i>Cheloniidae</i> spp.		
Chelydridae		<i>Macroclenys temminckii</i> (USA)
Dermatemydidae		
	<i>Dermatemys mawii</i>	
Dermochelyidae		
<i>Dermochelys coriacea</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Emydidae		
<i>Glyptemys mühlenbergii</i>	<i>Glyptemys insculpta</i>	
		<i>Graptemys</i> spp. (USA)
<i>Terrapene coahuila</i>	<i>Terrapene</i> spp.	
Geoemydidae		
<i>Batagur baska</i>	<i>Callagur borneoensis</i>	
	<i>Cuora</i> spp.	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		<i>Geoemyda spengleri</i> (Cina)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Heosemys annandalii</i>	
	<i>Heosemys depressa</i>	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	<i>Heosemys spinosa</i>	
	<i>Kachuga</i> spp.	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malayemys subtrijuga</i>	
	<i>Mauremys annamensis</i>	<i>Mauremys iversoni</i> (Cina)
		<i>Mauremys megaloccephala</i> (Cina)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Mauremys mutica</i>	
		<i>Mauremys nigricans</i> (Cina)
		<i>Mauremys pritchardi</i> (Cina)
		<i>Mauremys reevesii</i> (Cina)
		<i>Mauremys sinensis</i> (Cina)
<i>Melanochelys tricarinata</i>		
<i>Morenia ocellata</i>		
	<i>Notochelys platynota</i>	<i>Ocadia glyphistoma</i> (Cina)
		<i>Ocadia philippeni</i> (Cina)
	<i>Orlitia borneensis</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Pangshura</i> spp.	
<i>Pangshura tecta</i>		<i>Sacalia bealei</i> (Cina)
		<i>Sacalia pseudocellata</i> (Cina)
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (Cina)
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	
	<i>Siebenrockiella leytenis</i>	
Platysternidae	<i>Platysternon megacephalum</i>	
Podocnemididae	<i>Erymochelys madagascariensis</i>	
	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Testudinidae

Podocnemis spp.

Testudinidae spp.²⁵

Astrochelys radiata

Astrochelys yniphora

Chelonoidis nigra

Gopherus flavomarginatus

Psammobates geometricus

Pyxis arachnoides

Pyxis planicauda

25 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Geochelone sulcata* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Trionychidae		
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
<i>Apalone spinifera atra</i>		
<i>Aspideretes gangeticus</i>		
<i>Aspideretes hurum</i>		
<i>Aspideretes nigricans</i>		
	<i>Chitra</i> spp.	
	<i>Lissemys punctata</i>	
	<i>Lissemys scutata</i>	<i>Palea steindachneri</i> (Cina)
	<i>Pelochelys</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (Cina)
		<i>Pelodiscus maackii</i> (Cina)
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (Cina)
		<i>Rafetus swinhoi</i> (Cina)
Amphibia		
Anura		
Bufonidae		
<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Atelopus zeteki</i>		
<i>Bufo periglenes</i>		
<i>Bufo superciliaris</i>		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Nimbaphrynoides</i> spp.		
<i>Spinophrynoides</i> spp.		
Dendrobatidae		
	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
	<i>Cryptophyllobates azureiventris</i>	
	<i>Dendrobates</i> spp.	
	<i>Epipedobates</i> spp.	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
Mantellidae		
	<i>Mantella</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Microhylidae

Dyscophus antongilii

Scaphiophryne gortlebei

Myobatrachidae

Rheobatrachus spp.

Ranidae

Euphlyctis hexadactylus

Hoplobatrachus tigerinus

Caudata

Ambystomatidae

Ambystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cryptobranchidae <i>Andrias</i> spp.		
Elasmobranchii		
Lamniformes		
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i>
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i>
Orectolobiformes		
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i>
Rajiformes		
Pristidae <i>Pristidae</i> spp. (esclusa la specie <i>Pristis microdon</i>)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Pristis microdon*²⁶

Actinopterygii

Acipenseriformes

ACIPENSERIFORMES spp.

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

Acipenser sturio

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla anguilla (dal 13.03.2009)

²⁶ È ammesso soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari appropriati e accettabili, allo scopo principale di conservazione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cypriniformes		
Catostomidae		
<i>Chasmistes cujus</i>		
Cyprinidae	 <i>Caecobarbus geertsi</i>	
<i>Probarbus jullieni</i>		
Osteoglossiformes		
Osteoglossidae		
<i>Scleropages formosus</i>	<i>Arapaima gigas</i>	
Perciformes		
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Sciaenidae		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
Siluriformes		
Pangasiidae		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
Syngnathiformes		
Syngnathidae		
<i>Hippocampus</i> spp.		
Sarcopterygii		
Ceratodontiformes		
Ceratodontidae		
<i>Neoceratodus forsteri</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Coelacanthiformes		
Latimeriidae		
<i>Latimeria</i> spp.		
Echinodermata		
Holothuroidea		
Aspidochirotida		
Stichopodidae		
<i>Isostichopus fuscus</i> (Ecuador)		
Arthropoda		
Arachnida		
Araneae		
Theraphosidae		
<i>Aphonopelma albiceps</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

Scorpiones
Scorpionidae

Pandinus dictator

Pandinus gambiensis

Pandinus imperator

Insecta
Coleoptera
Lucanidae

Colophon spp. (Sudafrica)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Lepidoptera		
Papilionidae		
	<i>Atrophaneura jophon</i>	
	<i>Atrophaneura pandiyana</i>	
	<i>Bhutanitis</i> spp.	
	<i>Ornithoptera</i> spp.	
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio chikae</i>		
<i>Papilio homerus</i>		
<i>Papilio hospiton</i>		
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Annelida

Hirudinoidea

Arhynchobdellida

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Mollusca

Bivalvia

Mytiloidea

Mytilidae

Lithophaga lithophaga

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Unionida		
Unionidae		
<i>Conradilla caelata</i>		
		<i>Cyprogenia aberti</i>
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satura</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
		<i>Pleurobema clava</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
Veneroida		
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Gastropoda		
Archaeogastropoda		
Haliotidae		<i>Haliotis midae</i> (Sudafrica)
Mesogastropoda		
Strombidae		<i>Strombus gigas</i>
Stylommatophora		
Achatinellidae		
<i>Achatinella</i> spp.		
Camadenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cnidaria		
Anthozoa		
Antipatharia	ANTIPATHARIA spp.	
Gorgonaceae		
Corallidae		Corallium elatius (Cina)
		Corallium japonicum (Cina)
		Corallium konjoi (Cina)
		Corallium secundum (Cina)
Helioporacea		
Helioporidae	Helioporidae spp. ²⁷	

²⁷ Comprende solo la specie *Heliopora coerulea*. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Scleractinia	<i>SCLERACTINIA</i> spp. ²⁸	
Stolonifera		
Tubiporidae	<i>Tubiporidae</i> spp. ²⁸	
Hydrozoa		
Milleporina		
Milleporidae	<i>Milleporidae</i> spp. ²⁸	
Stylasterina		
Stylasteridae	<i>Stylasteridae</i> spp. ²⁸	

²⁸ I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Flora		
Agavaceae		
<i>Agave parviflora</i>		<i>Agave victoriae-reginae</i> #1
		<i>Nolina interrata</i> (incluse tutte le parti e i prodotti, e in particolare i semi)
Amaryllidaceae		
		<i>Galanthus</i> spp. #1
		<i>Sternbergia</i> spp. #1
Apocynaceae		
		<i>Hoodia</i> spp. #9
		<i>Pachypodium</i> spp. #1

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Pachypodium ambongense

Pachypodium baronii (comprende la var. *windsorii*)

Pachypodium decaryi

Rauvolfia serpentina #2

Araliaceae

Panax ginseng #3
(soltanto la popolazione della Russia)

Panax quinquefolius #3

Araucariaceae

Araucaria araucana

Berberidaceae

Podophyllum hexandrum #2

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Bromeliaceae

Tillandsia harrisi #1

Tillandsia kammii #1

Tillandsia kautskyi #1

Tillandsia mauryana #1

Tillandsia sprengeliana #1

Tillandsia sucrei #1

Tillandsia xerographica #1

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Cactaceae

CACTACEAE spp.²⁹ #4, esclusi *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp. e *Quiabentia* spp., compresi, tra gli altri, Peyote (*Lophophora williamsii*), San Pedro (*Echinopsis pachanoi*), regina della notte (*Selenicereus grandiflorus*), fico d'India o nopal (*Opuntia* spp.), Pitaya (*Hylocereus* spp., *Selenicereus* spp.), «palos de agua», «rainsticks» o «bastoni della pioggia» (*Corryocactus* spp., *Echinopsis* spp., *Eulychnia* spp.)

Ariocarpus spp.

Astrophytum asterias

29 Gli esemplari dei seguenti ibridi e/o cultivar, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione:

- *Hatiora* x *graeberi*
- *Schlumbergera* x *buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (cultivar)
- Cactaceae spp. varietà povere di clorofilla, innestate sui seguenti portainnesti: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocerus trigonus* oppure *Hylocerus undatus*
- *Opuntia microdasys* (cultivar)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aztekium ritteri</i>		
<i>Coryphantha werdermannii</i>		
<i>Discocactus</i> spp.		
<i>Discocactus horstii</i>		
<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i>		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i>		
<i>Mammillaria solistoides</i>		
<i>Melocactus conoideus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecophora</i> spp.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>		
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbinicarpus</i> spp.		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Uebelmannia spp.

Caryocaraceae

Caryocar costaricense #1

Compositae (Asteraceae)

Saussurea costus

Crassulaceae

Dudleya stolonifera

Dudleya traskiae

Cupressaceae

Fitzroya cupressoides

Pilgerodendron wifera

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cyatheaceae	<i>Cyathea</i> spp. #1	
Cycadaceae	CYCADACEAE spp. #1	
<i>Cycas beddomei</i>		
Dicksoniaceae	<i>Cibotium barometz</i> #1	
	<i>Dicksonia</i> spp. #1 (popolazioni d’America)	
Didiereaceae	DIDIERACEAE spp. #1	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea deltoidea</i> #1	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Droseraceae

Dionaea muscipula #1

Euphorbiaceae

Euphorbia spp.³⁰ #1
(soltanto le specie succulente che figuravano nell'edizione aggiornata di «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa»);
comprende, tra le altre, *E. antisiphilitica*

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii (comprende la forma *viridifolia* e la var. *rakotozafyi*)

30 Gli esemplari dei seguenti ibridi, cultivar, e varietà riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione:
– cultivar di *Euphorbia trigona*;
– forme crestate (pettinate) e varietà cromatiche di *Euphorbia lactea*, innestate su portainnesti di *E. nerifolia* riprodotti artificialmente;
– cultivar di *Euphorbia* «Mili» (compresa *E. x lomi* = *E. mili* x *E. lophogona*), trasportate in lotti di almeno 100 esemplari e univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)		
<i>Euphorbia decaryi</i> (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> e <i>spirosticha</i>)		
<i>Euphorbia francoisii</i>		
<i>Euphorbia moratii</i> (comprende le vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)		
<i>Euphorbia parvicyathophora</i>		
<i>Euphorbia quartziticola</i>		
<i>Euphorbia tulearensis</i>		
Fouquieriaceae		
		<i>Fouquieria columnaris</i> #1
<i>Fouquieria fasciculata</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Fouquieria purpusii</i>		
Gnetaceae		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Nepal)
Juglandaceae		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #1	
Leguminosae (Fabaceae)		
	<i>Caesalpinia echinata</i> #10	
<i>Dalbergia nigra</i>		
		<i>Dalbergia retusa</i> #5 popolazione del Guatemala (Guatemala)
		<i>Dalbergia stevensonii</i> #5 popolazione del Guatemala (Guatemala)
		<i>Dipteryx panamensis</i> (Costa Rica, Nicaragua) Almendo de montaña

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Pericopsis elata</i> #5	
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
Liliaceae (Aloaceae)		
<i>Aloe albida</i>	<i>Aloe</i> spp. #1 (esclusa <i>Aloe vera</i> , chiamata anche <i>Aloe barbadensis</i>); comprende, tra le altre, <i>Aloe ferox</i>	
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		
<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcairophila</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Aloe compressa (comprende le vars. *paucituberculata*, *rugosquamosa* e *schistophila*)

Aloe delphinensis

Aloe descoingsii

Aloe fragilis

Aloe haworthioides (comprende la var. *aurantiaca*)

Aloe helenae

Aloe laeta (comprende la var. *maniaensis*)

Aloe parallelifolia

Aloe parvula

Aloe pillansii

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aloe polyphylla</i>		
<i>Aloe rauhii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		
Magnoliaceae		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal)
Meliaceae		<i>Cedrela odorata</i> #5 popolazione del Guatemala (Guatemala) popolazione della Colombia (Colombia) popolazione del Perù (Perù)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Swietenia humilis</i> #1	
	<i>Swietenia macrophylla</i> #6 (soltanto le popolazioni neotropicali)	
	<i>Swietenia mahagoni</i> #5	
Nepenthaceae		
	<i>Nepenthes</i> spp. #1	

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Orchidaceae

ORCHIDACEAE spp.³¹ #1
comprende, tra le altre, il salep

*Aerangis ellisi*³²

*Dendrobium cruentum*³²

*Laelia jongheana*³²

- 31

Gli ibridi di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione se sono soddisfatte le condizioni a) e b):

 - a) si può facilmente riconoscere che gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente e non vi è alcun segno di origine selvatica (es. danni di natura meccanica, forte disidratazione derivante da raccolta, crescita irregolare, dimensione e forma eterogenee rispetto al grado tassonomico di un lotto, alghe o altri epifilli aderenti alle foglie, o lesioni causate da insetti o altri organismi); e
 - b) i) se il trasporto è effettuato quando gli esemplari non hanno ancora raggiunto la fioritura, la spedizione deve consistere di almeno 20 esemplari per ibrido, imballati in singoli contenitori (es. cartoni, scatole, casse o scaffali di container CC); le piante in ogni contenitore devono presentare un elevato grado di uniformità ed essere in buono stato; la spedizione deve essere accompagnata da documenti (es. fattura) in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; o
 - ii) se gli esemplari sono trasportati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è prevista una quantità minima per ibrido, ma gli esemplari devono essere pronti per la vendita al dettaglio, cioè provvisti per esempio di un etichetta o contenuti in imballaggi su cui venga riportato il nome dell'ibrido e il Paese in cui è avvenuta la fase finale della lavorazione. Questi dati devono essere ben visibili, per poter essere facilmente controllati.

Le piante che non rispondono chiaramente a tali requisiti devono essere accompagnate da documenti CITES validi.
- 32

Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Laelia lobata</i> ³³		
<i>Paphiopedilum</i> spp. ³³		
<i>Peristeria elata</i> ³³		
<i>Phragmipedium</i> spp. ³³		
<i>Renanthera imschootiana</i> ³³		
Orobanchaceae		
<i>Cistanche deserticola</i> #1		
Palmae (Arecaceae)		
<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #1		
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i>		
<i>Lemurophoenix halleuxii</i>		

³³ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Marojejya darianii</i>	
	<i>Neodypsis decaryi</i> #1	
	<i>Ravenea loulvelii</i>	
	<i>Ravenea rivularis</i>	
	<i>Satranala decussilvae</i>	
	<i>Voanioala gerardii</i>	
Papaveraceae		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepal)
Pinaceae		
<i>Abies guatemalensis</i>		
Podocarpaceae		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Nepal)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Podocarpus parlatorei</i>		
Portulacaceae		
		<i>Anacampseros</i> spp. #1
		<i>Avonia</i> spp. #1
		<i>Lewisia serrata</i> #1
Primulaceae		
		<i>Cyclamen</i> ³⁴ spp. #1
Proteaceae		
		<i>Orothamnus zeyheri</i> #1
		<i>Protea odorata</i> #1

34

Gli esemplari riprodotti artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sottostanno alle disposizioni della Convenzione. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari trasportati come tuberi dormienti.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Ranunculaceae		
	<i>Adonis vernalis</i> #2	
	<i>Hydrastis canadensis</i> #8	
Rosaceae		
	<i>Prunus africana</i> #1	
Rubiaceae		
<i>Balmea stormiae</i>		
Sarraceniaceae		
	<i>Sarracenia</i> spp. #1	
<i>Sarracenia oreophila</i>		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i>		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Scrophulariaceae		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (non comprende <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
Stangeriaceae		
	<i>Bowenia</i> spp. #1	
<i>Stangeria eriopus</i>		
Taxaceae		
	<i>Taxus chinensis</i> comprese le sottospecie #2	
	<i>Taxus cuspidata</i> comprese le sottospecie ^{3 5} #2	
	<i>Taxus fuana</i> comprese le sottospecie #2	

35

Gli esemplari vivi di ibridi riprodotti artificialmente (es. *Taxus x media*) e i cultivar in vaso o in altri piccoli contenitori non sottostanno alle disposizioni della Convenzione se la spedizione è accompagnata da un etichetta o da un documento che indichi il nome degli ibridi o dei cultivar e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente».

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Taxus sumatrana</i> comprese le sottospecie #2	
	<i>Taxus wallichiana</i> #2	
Thymelaeaceae (Aquiliaceae)		
	<i>Aquilaria</i> spp. #1	
	<i>Gonystylus</i> spp. #1	
	<i>Gyrinops</i> spp. #1	
Trochodendraceae		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepal)
Valerianaceae		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Welwitschiaceae		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #1	
Zamiaceae		
	<i>ZAMIACEAE</i> spp. #1	
<i>Ceratozamia</i> spp.		
<i>Chigua</i> spp.		
<i>Encephalartos</i> spp.		
<i>Microcycas calocoma</i>		
Zingiberaceae		
	<i>Hedychium philippinense</i> #1	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Zygophyllaceae		
<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 (Argentina)		
<i>Guaiacum</i> spp. #2		

*Allegato IV***Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione**

Permesso d'esportazione n°:.....

Paese esportatore: *Valido sino: (data)*

Permesso rilasciato a:

indirizzo:

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione di:

(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)*

di una specie iscritta nello Allegato I:**

Allegato II:**

Allegato III della Convenzione come precisato

qui sotto:**

(allevato in cattività o coltivato in:)**

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a:

indirizzo: Paese:

.....

.....

a: il:

.....

(firma del titolare del permesso)

a: il:

.....

(bollo e firma dell'organo di gestione che
rilascia il permesso)

* Indicare il tipo di prodotto.

** Cancellare quanto non fa al caso.

Esemplari vivi

Specie	Numero	Sesso	Dimensioni	Marchio
(nome scientifico e volgare)			(o volume)	(se del caso)

[illegible]

a) all'esportazione

b) all'importazione*

153

Campo d'applicazione della Convenzione il 15 maggio 2009³⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	30 ottobre	1985 A	28 gennaio	1986
Albania	27 giugno	2003 A	25 settembre	2003
Algeria	23 novembre	1983 A	21 febbraio	1984
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997 A	6 ottobre	1997
Arabia Saudita*	12 marzo	1996 A	10 giugno	1996
Argentina*	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Armenia	23 ottobre	2008 A	21 gennaio	2009
Australia	29 luglio	1976	27 ottobre	1976
Austria*	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Azerbaijan	23 novembre	1998 A	21 febbraio	1999
Bahamas	20 giugno	1979 A	18 settembre	1979
Bangladesh	20 novembre	1981	18 febbraio	1982
Barbados	9 dicembre	1992 A	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995 A	8 novembre	1995
Belgio*	3 ottobre	1983	1° gennaio	1984
Belize	19 agosto	1986 S	21 settembre	1981
Benin	28 febbraio	1984 A	28 maggio	1984
Bhutan	15 agosto	2002 A	13 novembre	2002
Bolivia	6 luglio	1979	4 ottobre	1979
Bosnia ed Erzegovina	21 gennaio	2009 A	21 aprile	2009
Botswana	14 novembre	1977 A	12 febbraio	1978
Brasile*	6 agosto	1975	4 novembre	1975
Brunei	4 maggio	1990 A	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991 A	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989 A	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988 A	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Camerun	5 giugno	1981 A	3 settembre	1981
Canada	10 aprile	1975	9 luglio	1975
Capo Verde	10 agosto	2005 A	8 novembre	2005
Ceca Repubblica*	14 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	2 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Cile	14 febbraio	1975	1° luglio	1975
Cina	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Hong Kong ^a	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999

³⁶ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cipro	18 ottobre	1974	1° luglio	1975
Colombia	31 agosto	1981	29 novembre	1981
Comore	23 novembre	1994 A	21 febbraio	1995
Congo (Brazzaville)	31 gennaio	1983 A	1° maggio	1983
Congo (Kinshasa)	20 luglio	1976 A	18 ottobre	1976
Corea (Sud)*	9 luglio	1993 A	7 ottobre	1993
Costa Rica	30 giugno	1975	28 settembre	1975
Croazia	14 marzo	2000 A	12 giugno	2000
Cuba*	20 aprile	1990 A	19 luglio	1990
Côte d'Ivoire	21 novembre	1994 A	19 febbraio	1995
Danimarca*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Groenlandia*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Isole Faerøer*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Dominica	4 agosto	1995 A	2 novembre	1995
Dominicana Repubblica	17 dicembre	1986 A	17 marzo	1987
Ecuador	11 febbraio	1975	1° luglio	1975
Egitto	4 gennaio	1978	4 aprile	1978
El Salvador	30 aprile	1987 A	29 luglio	1987
Emirati Arabi Uniti*	8 febbraio	1990 A	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994 A	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992 A	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989 A	4 luglio	1989
Figi	30 settembre	1997 A	29 dicembre	1997
Filippine*	18 agosto	1981	16 novembre	1981
Finlandia*	10 maggio	1976 A	8 agosto	1976
Francia*	11 maggio	1978	9 agosto	1978
Gabon	13 febbraio	1989 A	14 maggio	1989
Gambia	26 agosto	1977 A	24 novembre	1977
Georgia	13 settembre	1996 A	12 dicembre	1996
Germania*	22 marzo	1976	20 giugno	1976
Ghana	14 novembre	1975	12 febbraio	1976
Giamaica	23 aprile	1997 A	22 luglio	1997
Giappone*	6 agosto	1980	4 novembre	1980
Gibuti	7 febbraio	1992 A	7 maggio	1992
Giordania	14 dicembre	1978 A	14 marzo	1979
Grecia*	8 ottobre	1992 A	6 gennaio	1993
Grenada	30 agosto	1999 A	28 novembre	1999
Guatemala	7 novembre	1979	5 febbraio	1980
Guinea	21 settembre	1981 A	20 dicembre	1981

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Guinea equatoriale	10 marzo	1992 A	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990 A	14 agosto	1990
Guyana	27 maggio	1977 A	25 agosto	1977
Honduras	15 marzo	1985 A	13 giugno	1985
India	20 luglio	1976	18 ottobre	1976
Indonesia*	28 dicembre	1978 A	28 marzo	1979
Iran	3 agosto	1976	1° novembre	1976
Irlanda*	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Islanda*	3 gennaio	2000 A	2 aprile	2000
Israele	18 dicembre	1979	17 marzo	1980
Italia*	2 ottobre	1979	31 dicembre	1979
Kazakistan	20 gennaio	2000 A	19 aprile	2000
Kenya	13 dicembre	1978	13 marzo	1979
Kirghizistan	4 giugno	2007 A	2 settembre	2007
Kuwait*	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004 A	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia	11 febbraio	1997 A	12 maggio	1997
Liberia	11 marzo	1981 A	9 giugno	1981
Libia	28 gennaio	2003 A	28 aprile	2003
Liechtenstein*	30 novembre	1979 A	28 febbraio	1980
Lituania	10 dicembre	2001 A	9 marzo	2002
Lussemburgo*	13 dicembre	1983	12 marzo	1984
Macedonia*	4 luglio	2000 A	2 ottobre	2000
Madagascar	20 agosto	1975	18 novembre	1975
Malawi*	5 febbraio	1982 A	6 maggio	1982
Malaysia	20 ottobre	1977 A	18 gennaio	1978
Mali	18 luglio	1994 A	16 ottobre	1994
Malta	17 aprile	1989 A	16 luglio	1989
Marocco	16 ottobre	1975	14 gennaio	1976
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Maurizio	28 aprile	1975	27 luglio	1975
Messico	2 luglio	1991 A	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001 A	27 giugno	2001
Monaco	19 aprile	1978 A	18 luglio	1978
Mongolia	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Mozambico	25 marzo	1981 A	23 giugno	1981
Myanmar	13 giugno	1997 A	11 settembre	1997
Namibia*	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Nepal	18 giugno	1975 A	16 settembre	1975
Nicaragua	6 agosto	1977 A	4 novembre	1977
Niger	8 settembre	1975	7 dicembre	1975
Nigeria	9 maggio	1974	1° luglio	1975
Norvegia*	27 luglio	1976	25 ottobre	1976
Nuova Zelanda* c	10 maggio	1989 A	8 agosto	1989
Oman	19 marzo	2008 A	17 giugno	2008
Paesi Bassi*				
Antille olandesi	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Pakistan	20 aprile	1976 A	19 luglio	1976
Palau*	16 aprile	2004 A	15 luglio	2004
Panama	17 agosto	1978	15 novembre	1978
Papua Nuova Guinea	12 dicembre	1975 A	11 marzo	1976
Paraguay	15 novembre	1976	13 febbraio	1977
Perù	27 giugno	1975	25 settembre	1975
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Portogallo*	11 dicembre	1980	11 marzo	1981
Qatar*	8 maggio	2001 A	6 agosto	2001
Regno Unito*	2 agosto	1976	31 ottobre	1976
Bermuda	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Gibilterra	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Guernesey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isola di Man	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Caimane	7 febbraio	1979 A	8 maggio	1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Vergini britanniche	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Jersey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Montserrat	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Rep. Centrafricana	27 agosto	1980 A	25 novembre	1980

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Romania	18 agosto	1994 A	16 novembre	1994
Russia*	9 settembre	1976	8 dicembre	1976
Ruanda	20 ottobre	1980 A	18 gennaio	1981
Saint Kitts e Nevis	14 febbraio	1994 A	15 maggio	1994
Saint Lucia	15 dicembre	1982 A	15 marzo	1983
Saint Vincent e Grenadine*	30 novembre	1988 A	28 febbraio	1989
Salomone, Isole	26 marzo	2007 A	24 giugno	2007
Samoa	9 novembre	2004 A	7 febbraio	2005
San Marino	22 luglio	2005 A	20 ottobre	2005
Seicelle	8 febbraio	1977 A	9 maggio	1977
Senegal	5 agosto	1977 A	3 novembre	1977
Serbia	27 febbraio	2002 A	28 maggio	2002
Sierra Leone	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Singapore	30 novembre	1986 A	28 febbraio	1987
Siria*	30 aprile	2003 A	29 luglio	2003
Slovacchia*	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Somalia	2 dicembre	1985 A	2 marzo	1986
Spagna*	30 maggio	1986 A	28 agosto	1986
Sri Lanka	4 maggio	1979 A	2 agosto	1979
Stati Uniti*	14 gennaio	1974	1° luglio	1975
Sudafrica*	15 luglio	1975	13 ottobre	1975
Sudan	26 ottobre	1982	24 gennaio	1983
Suriname*	17 novembre	1980 A	15 febbraio	1981
Svezia*	20 agosto	1974	1° luglio	1975
Svizzera*	9 luglio	1974	1° luglio	1975
Swaziland	26 febbraio	1997 A	27 maggio	1997
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001 A	7 novembre	2001
Tanzania	29 novembre	1979	27 febbraio	1980
Thailandia	21 gennaio	1983	21 aprile	1983
Togo	23 ottobre	1978	21 gennaio	1979
Trinidad e Tobago	19 gennaio	1984 A	18 aprile	1984
Tunisia	10 luglio	1974	1° luglio	1975
Turchia	23 settembre	1996 A	22 dicembre	1996
Ucraina	30 dicembre	1999 A	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	29 maggio	1985 A	27 agosto	1985
Uruguay	2 aprile	1975	1° luglio	1975
Uzbekistan	10 luglio	1997 A	8 ottobre	1997
Vanuatu	17 luglio	1989 A	15 ottobre	1989

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Venezuela	24 ottobre	1977	22 gennaio	1978
Vietnam	20 gennaio	1994 A	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997 A	3 agosto	1997
Zambia	24 novembre	1980 A	22 febbraio	1981
Zimbabwe	19 maggio	1981 A	17 agosto	1981

- * Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet della CITES: [http:// www.cites.org/](http://www.cites.org/) oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
- a Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- c La Conv. non si applica a Tokelau.

Campo d'applicazione dell'Emendamento il 15 maggio 2009

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Africa del Sud	1° ottobre	1982	13 aprile	1987
Albania	27 giugno	2003	25 settembre	2003
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997	6 ottobre	1997
Arabia Saudita	12 marzo	1996	10 giugno	1996
Argentina	17 maggio	2001	16 luglio	2001
Armenia	23 ottobre	2008	21 gennaio	2009
Australia	1° luglio	1986	13 aprile	1987
Austria	16 marzo	1984	13 aprile	1987
Azerbaijan	23 novembre	1998	21 febbraio	1999
Barbados	9 dicembre	1992	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995	8 novembre	1995
Belgio	3 ottobre	1983	13 aprile	1987
Benin	19 agosto	1986	13 aprile	1987
Bhutan	15 agosto	2002	13 novembre	2002
Bosnia ed Erzegovina	21 gennaio	2009	21 aprile	2009
Botswana	19 novembre	1980	13 aprile	1987
Brasile	21 novembre	1985	13 aprile	1987
Brunei	4 maggio	1990	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Canada	30 gennaio	1980	13 aprile	1987
Capo verde	10 agosto	2005	8 novembre	2005
Ciad	2 febbraio	1989	3 maggio	1989
Cile	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Cina	5 dicembre	1997	3 febbraio	1998
Hong Kong	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	20 agosto	1986	13 aprile	1987
Colombia	22 dicembre	2006	21 novembre	2006
Comore	23 novembre	1994	21 febbraio	1995
Corea (Sud)	9 luglio	1993	7 ottobre	1993
Costa d'Avorio	21 novembre	1994	19 febbraio	1995
Croazia	14 marzo	2000	12 giugno	2000
Cuba	20 aprile	1990	19 luglio	1990
Danimarca	25 febbraio	1981	13 aprile	1987
Dominica	4 agosto	1995	2 novembre	1995
Ecuador	13 maggio	1988	12 luglio	1988
Egitto	28 marzo	1983	13 aprile	1987
El Salvador	30 aprile	1987	29 luglio	1987
Emirati arabi uniti	8 febbraio	1990	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992	20 ottobre	1992

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Etiopia	5 aprile	1989	4 luglio	1989
Figi	30 settembre	1997	29 dicembre	1997
Finlandia	5 aprile	1983	13 aprile	1987
Francia	18 agosto	1989	17 ottobre	1989
Gabon	13 febbraio	1989	14 maggio	1989
Georgia	13 settembre	1996	12 dicembre	1996
Germania	7 maggio	1980	13 aprile	1987
Giamaica	23 aprile	1997	22 luglio	1997
Giappone	6 agosto	1980	13 aprile	1987
Gibuti	7 febbraio	1992	7 maggio	1992
Giordania	15 settembre	1982	13 aprile	1987
Grecia	8 ottobre	1992	6 gennaio	1993
Grenada	30 agosto	1999	28 novembre	1999
Guinea equatoriale	10 marzo	1992	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990	14 agosto	1990
Guyana	22 aprile	1987	21 giugno	1987
India	5 febbraio	1980	13 aprile	1987
Indonesia	12 febbraio	1987	13 aprile	1987
Iran	13 settembre	1988	12 novembre	1988
Irlanda	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Islanda	3 gennaio	2000	2 aprile	2000
Italia	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Kazakistan	20 gennaio	2000	19 aprile	2000
Kenya	25 novembre	1982	13 aprile	1987
Kirghizistan	4 giugno	2007	2 settembre	2007
Kuwait	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia	11 febbraio	1997	12 maggio	1997
Libia	28 gennaio	2003	28 aprile	2003
Liechtenstein	21 aprile	1980	13 aprile	1987
Lituania	10 dicembre	2001	9 marzo	2002
Lussemburgo	29 agosto	1989	28 ottobre	1989
Macedonia	4 luglio	2000	2 ottobre	2000
Madagascar	11 marzo	1983	13 aprile	1987
Mali	18 luglio	1994	16 ottobre	1994
Malta	17 aprile	1989	16 luglio	1989
Marocco	3 febbraio	1987	13 aprile	1987
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Messico	2 luglio	1991	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001	27 giugno	2001
Monaco	23 marzo	1987	22 maggio	1987
Mongolia	5 gennaio	1996	4 aprile	1996
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Myanmar	13 giugno	1997	11 settembre	1997

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Namibia	18 dicembre	1990	18 marzo	1991
Nepal	2 ottobre	1982	13 aprile	1987
Niger	8 aprile	1983	13 aprile	1987
Nigeria	11 marzo	1985	13 aprile	1987
Norvegia	18 dicembre	1979	13 aprile	1987
Nuova Zelanda	10 maggio	1989	8 agosto	1989
Olanda	19 aprile	1984	13 aprile	1987
Oman	19 marzo	2008	17 giugno	2008
Paesi Bassi				
Antille olandesi	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Pakistan	2 luglio	1981	13 aprile	1987
Palau	16 aprile	2004	15 luglio	2004
Panama	28 ottobre	1983	13 aprile	1987
Papuasiasia-Nuova Guinea	27 agosto	1987	26 ottobre	1987
Paraguay	1° luglio	1988	30 agosto	1988
Perù	6 ottobre	1982	13 aprile	1987
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Qatar	8 maggio	2001	6 agosto	2001
Regno Unito	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Repubblica Ceca	14 aprile	1993 S	1 gennaio	1993
Romania	18 agosto	1994	16 novembre	1994
Russia	5 giugno	1990	1° gennaio	1991
Rwanda	25 giugno	1987	24 agosto	1987
Saint-Kitts-et-Nevis	14 febbraio	1994	15 maggio	1994
Salomone, Isole	26 marzo	2007	24 giugno	2007
Samoa	9 novembre	2004	7 febbraio	2005
San Marino	22 luglio	2005	20 ottobre	2005
San Vincenzo e Grenadine	30 novembre	1988	28 febbraio	1989
Santa-Lucia	9 febbraio	1999	10 aprile	1999
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001	7 novembre	2001
Senegal	29 gennaio	1987	13 aprile	1987
Serbia e Montenegro	27 febbraio	2002	28 maggio	2002
Seychelles	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Sierra Leone	28 ottobre	1994	26 gennaio	1995
Siria	30 aprile	2003	29 luglio	2003
Slovacchia	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000	23 aprile	2000
Stati Uniti	23 ottobre	1980	13 aprile	1987
Suriname	17 agosto	1981	13 aprile	1987
Svezia	25 febbraio	1980	13 aprile	1987
Svizzera	23 febbraio	1981	13 aprile	1987
Swaziland	26 febbraio	1997	27 maggio	1997
Togo	5 gennaio	1981	13 aprile	1987
Trinidad e Tobago	17 maggio	1984	13 aprile	1987
Tunisia	23 novembre	1982	13 aprile	1987

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Turchia	23 settembre	1996	22 dicembre	1996
Ucraina	30 dicembre	1999	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	19 aprile	2005	18 giugno	2005
Uruguay	21 dicembre	1984	13 aprile	1987
Uzbekistan	10 luglio	1997	8 ottobre	1997
Vanuatu	17 luglio	1989	15 ottobre	1989
Vietnam	20 gennaio	1994	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997	3 agosto	1997
Zimbabwe	14 luglio	1981	13 aprile	1987

Allegato I

Riserve**FAUNA****Mammalia****CARNIVORA**

Canidae	<i>Canis lupus</i> + 202*	Svizzera
Ursidae	<i>Ursus arctos isabellinus</i>	Svizzera
Felidae	<i>Felis caracal</i> + 205*	Svizzera
	<i>Felis rubiginosa</i> + 206*	Svizzera

ARTIODACTYLA

Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> *	Svizzera
Bovidae	<i>Pantholops hodgsoni</i> *	Svizzera

Aves**GRUIFORMES**

Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> *	Svizzera
----------	-------------------------------	----------

COLUMBIFORMES

Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i>	Svizzera
------------	----------------------------	----------

Psittaciformes

Psittacidae	<i>Ara macao</i> *	Svizzera
-------------	--------------------	----------

Reptilia**SERPENTES**

Viperidae	<i>Vipera ursinii</i>	Svizzera
-----------	-----------------------	----------

Amphibia**ANURA**

Microhylidae	<i>Discophus antongilii</i>	Svizzera
--------------	-----------------------------	----------

FLORA

CACTACEA	<i>Discocactus</i> spp* **	Svizzera
	<i>Melocactus conoideus</i> *	Svizzera
	<i>Melocactus deinacanthus</i> *	Svizzera
	<i>Melocactus glaucescens</i> *	Svizzera
	<i>Melocactus paucispinus</i> *	Svizzera

ORCHIDACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> *	Svizzera
	<i>Vanda coerulea</i> *	Svizzera

- * Il pertinente grado tassonomico è trattato sul fondamento dell'Allegato II.
- ** Questa riserva non vale tuttavia per la specie *Discocactus horstii*.

*Allegato II***Svizzera**

Mediante scritto del 23 dicembre 2004 la Svizzera ha formulato una riserva nei confronti della specie *Hoodia spp.* figurante nell'Allegato II.

FAUNA**Aves****GRUIFORMES**

Pedionomidae	<i>Pedionomus torquatus</i>	Svizzera
--------------	-----------------------------	----------

PSITTACIFORMES

Psittacidae	tutte le specie – 110, eccettuate:	
	<i>Agapornis spp.</i>	Svizzera
	<i>Amazona aestiva</i>	Svizzera
	<i>Amazona ochrocephala</i>	Svizzera
	<i>Aratinga spp.*</i>	Svizzera
	<i>Cacatua galerita</i>	Svizzera
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Svizzera
	<i>Eolophus roseicapillus</i>	Svizzera
	<i>Myiopsitta monachus</i>	Svizzera
	<i>Nandayus nenday</i>	Svizzera
	<i>Platycercus eximius</i>	Svizzera
	<i>Poicephalus senegalus</i>	Svizzera
	<i>Psittacula cyanocephala</i>	Svizzera
	<i>Pyrrhura spp.*</i>	Svizzera

APODIFORMES

Trochilidae	<i>Trochilidae spp.*</i>	Svizzera
-------------	--------------------------	----------

Reptilia**SAURIA**

Lacertidae	<i>Podarcis lilfordi</i>	Svizzera
	<i>Podarcis pityusensis</i>	Svizzera

Amphibia**ANURA**

Denrobatidae	<i>Dendrobates spp.</i>	Svizzera
	<i>Phyllobates spp.</i>	Svizzera

Pisces**CYPRINIFORMES**

Cyprinidae	<i>Caecobarbus geertsi</i>	Svizzera
------------	----------------------------	----------

FLORA

Taxaceae

Taxus wallichiana = 436 # 8

Svizzera

*Allegato III***Svizzera**

Con nota del 26 febbraio 1987, la Svizzera ha formulato una riserva sulla specie *Psittacula krameri* (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987.